

Luca Prati

---

**LA NOZIONE DI «TRATTAMENTO»  
DEI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA  
*RATIO* DELLA NORMA**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

\* \* \*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V — 17 novembre 2012, n. 5800 — Pres. CARINGELLA, Est. AMICUZZI — S. s.p.a (avv.ti Gianolio e Sivieri) c. Provincia di Mantova (avv. Persegati Ruggerini e Storace).

**Rifiuti - CDR - Insufflazione forzata - Trattamento finalizzato al recupero - Art. 183, comma 1, lett. s) D.Lgs. 152/2006 - Art. 2, comma 1, lett. h) D.Lgs. 36/2003 - Autorizzazione esplicita - Necessità.**

*L'insufflazione forzata tesa a raggiungere il tenore di umidità del 25% che il CDR deve registrare secondo le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, va ascritta alla fase del trattamento finalizzato al recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s), del Codice dell'ambiente (nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), non invece alla fase dello stoccaggio e mantenimento, e va pertanto autorizzata esplicitamente.*

**Il testo della sentenza è in: [www.giuffre.it/riviste/rga](http://www.giuffre.it/riviste/rga)**

**La nozione di « trattamento » dei rifiuti alla luce della ratio della norma.**

Il Consiglio di Stato prende in esame una particolare attività, relativa alla « conservazione » del rifiuto (nel caso di specie, il CDR) per marcare il confine tra attività di mero stoccaggio del rifiuto e vero e proprio « trattamento » dello stesso.

Il Giudice di secondo grado ritiene condivisibile quanto asserito dal T.A.R. Lombardia, secondo la cui pronuncia la insufflazione forzata dei rifiuti, in quanto tesa a raggiungere il tenore di umidità del 25% che il CDR deve registrare, in base alle specifiche tecniche del D.M. 5 febbraio 1998, allegato 2, suballegato 1, punto 1.2., costituirebbe una vera e propria fase del trattamento, secondo le definizioni dell'art. 183, comma 1, lett. s), del Codice dell'ambiente, e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2003. Tali norme infatti considerano certamente operazioni di trattamento anche tutti i processi fisici che modificano le caratteristiche dei rifiuti.

L'art. 183, lettera s) classifica infatti come « trattamento » « tutte le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento », definendo poi il « recupero » alla lettera t) come « qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero ».

L'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2003 (relativo però al diverso caso del collocamento dei rifiuti in discarica), qualifica invece come « trattamento » tutti « i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza ».

Il Consiglio di Stato ribadisce poi come sia inconferente la circostanza che l'insufflazione d'aria non è compresa negli allegati B e C alla Parte IV del Codice

dell'ambiente, perché le elencazioni contenute negli allegati B e C sono meramente esemplificative.

Il fatto che le elencazioni delle operazioni di smaltimento e recupero siano esemplificative lascia ovviamente aperti grandi margini di incertezza, che spesso hanno portato a considerare smaltimento e recupero anche operazioni del tutto ancillari a quelle di trasformazione del residuo. Con ciò finendosi per richiedere, nella pratica, la specifica ed espressa autorizzazione anche di attività eventuali o del tutto marginali aventi ad oggetto i rifiuti

Al riguardo la sentenza che si commenta utilizza saggiamente un importante criterio, per confermare la natura di « trattamento » dell'operazione di insufflazione, e cioè il fatto che incide sulle emissioni prodotte in atmosfera e sui gas e gli odori che il rifiuto produce.

In questo senso la pronuncia, senza appiattirsi sul dato meramente formale, valorizza la *ratio* della normativa che impone l'autorizzazione espressa del trattamento dei rifiuti, *ratio* dichiarata anche nel « considerando » n. 6 della direttiva 2008/98/CE, che ribadisce come « *L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.* »

In definitiva, nei casi dubbi il criterio diretto a considerare l'impatto ambientale e sanitario di una determinata operazione sembra essere effettivamente l'indice di maggior rilevanza per stabilire se l'operazione stessa consista in un autonomo « trattamento » del rifiuto.

LUCA PRATI